

ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 17 FEB. 2022

NR ORGALCO 606/22

RG n. 17/2021



Tribunale Ordinario di Rimini  
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,  
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da ARCECI ANTONELLA , nata a Rimini, il 7.9.1958 (RCCNNL58P47H294E) e residente in Rimini (RN), via Luigi Zupetta n. 11;  
ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;  
rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;  
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;  
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;  
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;  
rilevato che ad oggi l'istante percepisce un compenso fisso di euro 680,00;  
che, dunque, allo stato, non si statuisce alcuna determinazione ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lettera f) l. n. 3/12;  
preso atto che l'istante ha chiesto di accedere alla presente procedura unitamente al coniuge GIORGIO ROSA EUGENIO per il quale, come da decreto dell'11.2.2022, si procede separatamente;  
rilevato, altresì, che la ricorrente è titolare pro quota al 50% di bene immobile oggetto di procedura esecutiva RGE 45/2016 e proprietaria dell'automezzo marco BMW AG RC31 MINI descritto in atti;  
che la stessa ha disponibilità liquide per euro 37.334,60;  
visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,



**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni da ARCECI ANTONELLA , nata a Rimini, il 7.9.1958 (RCCNNL58P47H294E) e residente in Rimini (RN), via Luigi Zupetta n. 11;

**NOMINA**

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 l'avv.to MASSIMILIANO SEMPRINI, con studio in Rimini, via Flaminia n. 171 b;

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

**ORDINA**

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale il debitore e la sua famiglia risiedono, autorizzandone l'utilizzo da parte di questi ultimi sino all'emissione del decreto di trasferimento da parte del GE all'esito del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario

**DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 15.2.2022

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Rossi Silvia

